

Legge Finanziaria 2025

Detrazioni per Interventi di Recupero Edilizio, “Ecobonus”, “Sismabonus”, “Superbonus” ed altri

Gentili Clienti, vi condividiamo le novità attinenti alle detrazioni per interventi di recupero edilizio, “ecobonus”, “sismabonus”, “superbonus” ed altri bonus contenute nella Legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207).

➔ Interventi di Recupero del Patrimonio Edilizio (cd. “bonus casa”, articolo 16-bis TUIR).

Normativa. Per le spese previste dall’articolo 16-bis TUIR da effettuarsi nel periodo 2028-2033, l’aliquota di detrazione è pari al 30%.
Per quanto concerne, invece, le spese sostenute **negli anni 2025, 2026 e 2027**, l’articolo 16 DL 63/2023 ha previsto un innalzamento delle aliquote come segue:

Anno di riferimento	% prime case	% altri immobili
2025	50%	36%
2026	36%	30%
2027	36%	30%

L’**ammontare complessivo** delle spese detraibili, per gli anni 2025, 2026 e 2027, non deve essere superiore ad **euro 96.000** per unità immobiliare.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.

Tale agevolazione trova applicazione anche per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, e quindi, **di condomini**.

Rimane **confermata** la previsione di cui al comma 3-bis dell’articolo 16-bis TUIR per quanto riguarda **la detrazione del 50%** per gli interventi di *“sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione”*.

Attenzione: Non gode più dell’agevolazione di cui all’articolo 16-bis TUIR la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a **combustibili fossili**.

➡ Interventi di Riqualficazione Energetica (cd. "Ecobonus", articolo 14 DL 63/2013).

Normativa
precedente.

La precedente versione dell'articolo 14 del DL 63 del 2013 fissava una **detrazione nella misura del 65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente. Vi era, inoltre, la previsione di aliquote di detrazione diverse applicabili a specifiche spese.

Previsione
attuale.

Per gli interventi di riqualificazione energetica la riforma ha previsto che **le aliquote di detrazione IRPEF/IRES vengano sostanzialmente allineate** a quelle declinate in precedenza per l'articolo 16-bis TUIR.

Attenzione: La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non sono più neanche soggette ad agevolazione ai fini dell'"ecobonus" di cui all'articolo 14 del DL 63 del 2013.

➡ Interventi di Riduzione del Rischio Sismico (cd. "Sismabonus", articolo 16 co. 1-bis ss. DL 63/2013).

Normativa
precedente.

La precedente versione dell'articolo 16 co. 1-bis ss. del DL 63 del 2013 fissava una **detrazione nella misura del 50%**, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, con aliquote differenziate qualora si determini il passaggio da una classe di rischio sismico all'altra.

Previsione
attuale.

Per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16 co. 1-bis ss., **le aliquote di detrazione IRPEF/IRES vengano sostanzialmente allineate** a quelle declinate in precedenza per l'articolo 16-bis TUIR.

➡ Interventi rientranti nel cd. "Superbonus" (articolo 119 del DL 34/2020).

Normativa
precedente.

Per le spese sostenute nel corso del 2024 era prevista una detrazione pari al 70%.

Previsione
attuale.

La Legge Finanziaria 2025 ha previsto l'eliminazione della possibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito per il "Superbonus", mentre è rimasto in vigore **l'accesso alle sole detrazioni fiscali dirette**.

Tale detrazione si può spalmare su 10 anni.

Per poter usufruire della **detrazione pari al 65%** prevista dal comma 8-bis primo periodo dell'articolo 119 DL 34/2020, gli interventi devono essere stati avviati entro il 15 ottobre 2024 (o meglio, deve essere presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata entro tale data).

➡ Bonus mobili.

Di cosa si tratta. Per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, spetta una **detrazione IRPEF del 50%** per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Il **limite massimo** di spesa fissato per il 2025 è pari ad **euro 5.000**.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da indicare in dichiarazione dei redditi.

Per poter usufruire, inoltre, di tale bonus gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui si effettuano gli acquisti.

➡ Bonus elettrodomestici.

Di cosa si tratta. Per l'anno 2025 è previsto un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, se si tratta di:

- Elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B);
- Elettrodomestici prodotti nel territorio dell'Unione Europea;
- Elettrodomestici che vengono smaltiti contestualmente all'acquisto.

Spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico e può essere concesso in misura non superiore al **30%** del costo di acquisto dello stesso.

Il **limite massimo** del bonus è pari ad un **importo non superiore a euro 100** per ciascun elettrodomestico, elevato a euro 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a euro 25.000 annui.

Attenzione

Questa circolare è fornita esclusivamente a scopo informativo e non costituisce in alcun modo una forma di consulenza. Le informazioni contenute in questa circolare sono basate sulla nostra interpretazione delle

leggi e dei regolamenti attualmente in vigore. Le leggi e i regolamenti possono cambiare e le informazioni contenute in questa circolare possono non essere aggiornate, complete o accurate per le vostre specifiche circostanze o esigenze. Vi consigliamo di consultare il professionista di riferimento prima di prendere qualsiasi decisione o di intraprendere qualsiasi azione che possa avere implicazioni fiscali o legali. Per ulteriori dettagli o per discutere come queste modifiche potrebbero influenzare la vostra attività, vi preghiamo di contattarci.

Trento, 05 febbraio '25

Studio Pizzini & Lombardi Stp Srl